

STATUTO

IsMeTT S.r.l.

Articolo 1

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione - IsMeTT S.r.l.".

La denominazione potrà essere utilizzata a tutti i fini sia nella forma completa sopra indicata sia in quella abbreviata "IsMeTT S.r.l.".

Articolo 2

La Società opera nel settore dell'assistenza sanitaria e della ricerca biomedica; della formazione professionale (non a scopo di lucro) nel campo sanitario, compresa in particolare la formazione continua in Sanità, e di attività connesse, anche di supporto; delle biotecnologie; della telemedicina; della ricerca, sperimentazione e produzione di medicinali. In particolare, ma non esclusivamente, la Società persegue l'oggetto e viene costituita, secondo quanto previsto dal progetto di sperimentazione gestionale presentato dalla Regione Siciliana e approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 20 Marzo 1997, per istituire, realizzare e gestire un centro per trapianti di organi e terapie di alta specializzazione.

Ai fini di cui sopra la società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi connessione con l'oggetto sociale e potrà altresì prestare servizi e assistenza a terzi in relazione ad analoghe operazioni che abbiano parimenti un rapporto di attinenza e di funzionalità con il conseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e, perciò, in via del tutto strumentale al medesimo, la società potrà assumere - non al fine di successivi smobilizzi-partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende aventi ad oggetto analogo od affine al proprio, esclusi - per tale ambito di attività - ogni rapporto con il pubblico e le attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1.

In tale ambito potrà infine prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi.

Articolo 3

La sede della Società è in Palermo.

L'Assemblea ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali od uffici in altri luoghi, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei Soci (comprensivo di numero telefax e/o indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere le comunicazioni sociali e gli avvisi di convocazione), per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni).

Le quote di conferimento possono essere di diverso ammontare, multiplo di Euro, ma in nessun caso inferiori ad Euro uno.

Per consentire il raggiungimento degli scopi sociali, i soci potranno mettere a disposizione della società somme di denaro o altri mezzi finanziari, sia in conto aumento del capitale sociale sia quale finanziamento fruttifero ed infruttifero, a favore della società a seconda di quanto sarà di volta in volta stabilito.

In tal caso la richiesta di finanziamento dovrà essere indirizzata esclusivamente ai soci e con le modalità di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 ed eventuali e successive modificazioni, in tema di disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del D.L. 1° settembre 1993 n. 385.

Articolo 6

6.1 Sono consentiti i trasferimenti di quote a società appartenenti allo stesso Gruppo del socio alienante, a condizione che in tali casi di cessione a società dello stesso Gruppo, nel contratto di vendita venga inserito l'obbligo a carico della società acquirente, accettato dalla stessa e dai soci, a che nel caso in cui questa cessi di appartenere al Gruppo originario o entri a far parte di un nuovo Gruppo, le quote della società che gli siano state così trasferite vengano offerte in vendita agli altri soci con le modalità previste infra per il diritto di prelazione, ad un prezzo che dovrà essere pari al valore di mercato delle quote, da determinarsi, in caso di mancato accordo, dal Collegio Arbitrale di cui infra.

Per società appartenente allo stesso Gruppo deve intendersi:

- società controllata (ex art. 2359) dal socio, direttamente o indirettamente;
- società controllante (ex art. 2359) il socio, direttamente o indirettamente;
- società controllata (ex art. 2359) dal controllante del socio, direttamente o indirettamente.

6.2 Il trasferimento ad altri terzi – a qualsiasi titolo – delle quote e dei diritti di opzione sulle stesse sarà consentito previo l'esperimento delle modalità di offerta delle stesse in prelazione come previsto dal successivo Art. 6.3 e sempre subordinatamente al gradimento dei Restanti Soci, da esprimersi nei termini e nei modi di cui al successivo Art. 6.4.

6.3 A) Il socio che intenda alienare (da ora l'“Alienante”), in tutto o in parte, le proprie quote della Società o gli eventuali diritti di opzione dovrà inviare una comunicazione – a mezzo lettera raccomandata a.r. anticipata via fax – agli altri soci (da ora “Restanti Soci”) e in copia al Presidente della Società, specificando il numero di quote che intende alienare (da ora le “Quote Offerte”) e il prezzo richiesto (da ora il “Prezzo Richiesto”), nonché indicando altresì la banca presso cui tale prezzo dovrà essere pagato. Tale comunicazione costituirà a tutti gli effetti offerta irrevocabile di vendita delle Quote Offerte al Prezzo Richiesto rivolta ai Restanti Soci, in misura proporzionale fra loro.

B) Nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di tale comunicazione, ciascuno dei Soci Restanti potrà – mediante comunicazione inviata con gli stessi mezzi all'Alienante e al Presidente della Società e in copia agli altri Restanti Soci – accettare l'offerta e acquistare – solo per l'intero – quella parte percentuale delle Quote Offerte corrispondente alla sua partecipazione proporzionale nella Società (senza considerare

l'intera partecipazione dell'Alienante), comunicando altresì l'eventuale disponibilità ad acquistare anche quelle Quote Offerte – fino alla loro totalità – che risultassero inopstate da altri Restanti Soci.

Il diritto di prelazione spettante a ciascuno dei Restanti Soci si intenderà da questi rinunciato qualora l'accettazione dell'offerta non sia pervenuta entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni al Presidente della Società.

C) Ricevute le comunicazioni dei Restanti Soci, ovvero decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Alienante, al più presto e comunque entro i successivi 5 (cinque) giorni, il Presidente della Società comunicherà – con le medesime modalità – a tutti i soci se:

a) non sono giunte richieste di esercizio del diritto di prelazione per l'intero ammontare delle Quote Offerte, ovvero soltanto alcuni dei Restanti Soci hanno esercitato tale diritto, senza peraltro rendersi disponibili all'acquisto anche delle Quote Offerte rimaste inopstate. In questo caso l'Alienante potrà alienare la totalità (e soltanto la totalità) delle Quote Offerte, ovvero i relativi diritti di opzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione del Presidente, a qualsiasi terzo acquirente (salvo comunque il gradimento dei Restanti Soci, da esprimersi nei termini previsti dal successivo Art. 6.4), ad un prezzo non inferiore al Prezzo Richiesto, che dovrà essere interamente pagato al più tardi entro ulteriori 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di 15 (quindici) giorni previsto dall'Art. 6.4 per il gradimento, e comunque a condizioni non più favorevoli di quelle proposte ai Restanti Soci. La validità di tale trasferimento sarà sottoposta all'ulteriore condizione che il terzo acquirente dimostri, mediante certificazione da parte della banca di cui al par. 6.3 (A), l'avvenuto tempestivo pagamento del prezzo;

b) sono giunte richieste da parte di tutti i Restanti Soci per l'esercizio del diritto di prelazione per la totalità delle Quote Offerte. In questo caso il Presidente comunicherà altresì la ripartizione delle Quote Offerte fra i Restanti Soci, ciascuno in proporzione alla rispettiva partecipazione nella Società (senza considerare l'intera partecipazione dell'Alienante);

c) sono giunte richieste per l'esercizio del diritto di prelazione soltanto da alcuni dei Restanti Soci, tutti o parte dei quali hanno però manifestato la disponibilità ad acquistare fino alla totalità delle Quote Offerte eventualmente rimaste inopstate. In questa eventualità il Presidente comunicherà altresì la ripartizione delle Quote Offerte fra i Restanti Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, in particolare ripartendo le Quote Offerte per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione fra i Restanti Soci che hanno manifestato la disponibilità ad acquistarle, in proporzione alle rispettive partecipazioni nella Società (senza considerare l'intera partecipazione dell'Alienante e quelle dei Restanti Soci che tale disponibilità non hanno manifestato);

d) entro 20 (venti) giorni dalla ricezione delle comunicazioni del Presidente relative alla ripartizione delle Quote Offerte, di cui ai par. 6.3 (C)(b) e (c), coloro che avranno così esercitato il diritto di prelazione dovranno depositare il prezzo dovuto presso la banca indicata dal Socio Alienante nella comunicazione di cui all'Art. 6.3 (A), la quale dovrà certificare al Presidente l'avvenuto deposito di tale importo. In difetto, colui che aveva esercitato la prelazione sarà dichiarato decaduto dal corrispondente diritto. In tale caso il Presidente provvederà come da par. 6.3 (C)(a), salvo che non vi siano altri Restanti Soci e sia applicabile la procedura di cui al par. 6.3 (C)(c).

6.4 Qualora, una volta esperita la procedura di cui all'Art. 6.3 per il diritto di prelazione, il Socio Alienante avesse la possibilità di trasferire le Quote Offerte ad un terzo, la validità ed efficacia di tale trasferimento sarà in ogni caso soggetta al preventivo gradimento del nuovo socio da parte di tutti i Restanti Soci, che tale

gradimento potranno negare con obbligo di motivazione, mediante comunicazione da inviarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso del trasferimento inviato a ciascuno di loro dall'Alienante. Il gradimento può essere negato allorché il terzo aspirante acquirente dal Socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria o idonee competenze tecniche per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero abbia caratteristiche tali (ivi incluso l'esercizio di un'attività concorrente con quella della Società o di alcuno dei soci) per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi come ostacolo al comune perseguimento dell'oggetto sociale o focolaio di conflittualità e contestazioni giudiziarie. Sia tale comunicazione che il diniego o la conferma del gradimento dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r. anticipata via fax. In mancanza di risposta entro il termine, si intenderà che il socio abbia espresso il proprio gradimento.

6.5 Qualunque trasferimento a qualsiasi titolo di quote della Società fatto in violazione del presente art. 6 non avrà effetto alcuno nei confronti della Società e dei singoli soci. Ai fini delle comunicazioni previste dal presente articolo, sul libro dei soci dovrà risultare il numero di fax di ciascun socio.

6.6 In deroga a quanto precede, ove risulti il consenso scritto manifestato anche al di fuori dell'Assemblea di tutti i Soci, il trasferimento delle quote o dei diritti di opzione sulle stesse, sarà valida ed efficace anche senza il rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti.

Articolo 7

7 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, regolarmente costituite a norma di legge rappresentano l'universalità dei Soci.

Articolo 8

Le Assemblee si terranno normalmente presso la sede sociale o comunque nella città di Palermo.

Le Assemblee potranno tenersi anche in luoghi diversi, secondo la motivata determinazione dell'organo amministrativo, purché in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America, e sono convocate mediante avviso agli aventi diritto, spedito almeno otto giorni o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata o telefax o posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione deve essere fissato un altro giorno per la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità previste, le Assemblee saranno valide quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Articolo 9

I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee purché la rappresentanza sia conferita per iscritto, osservate le norme inderogabili di legge, fermo restando che ogni delegato non potrà avere più di una delega.

Non potranno ricevere tale delega Consiglieri, Sindaci, dirigenti o dipendenti della Società. Il presente divieto non impedirà peraltro ad uno dei soggetti sopra indicati di rappresentare un socio – società o ente giuridico – di cui abbia la legale rappresentanza.

Il Socio Fondazione Ri.MED è rappresentato in Assemblea dal Presidente della Fondazione, quale espressione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o da altro soggetto dal Presidente stesso delegato.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società e in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario che può anche essere non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, e accertare se l'Assemblea sia regolarmente costituita e raggiunga il numero legale per deliberare.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea dei Soci si svolga anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla legge, e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, riguardanti (i) qualsiasi modifica dello Statuto; (ii) operazioni sul capitale sociale; (iii) nomine e conferimento di poteri; (iv) trasformazione, messa in liquidazione, istanza di fallimento o altre procedure concorsuali, sarà richiesta la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Per ogni altra delibera l'Assemblea si costituirà e delibererà in conformità alle norme sulle società per azioni del Codice Civile.

Le delibere di trasformazione della Società in società per azioni, nonché quelle che riguardano i diritti particolari, che l'Articolo 2468, comma terzo, del Codice Civile attribuisce ai soci, sono approvate con il consenso unanime di questi ultimi.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea e sempre con voto palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario estensore ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 13

Nei casi consentiti dalla legge le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci possono anche essere assunte mediante procedura di consultazione scritta, non soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e salvo che a tale procedura non si oppongano, entro il termine di seguito indicato per la conclusione della procedura, almeno due amministratori ovvero soci rappresentanti almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale, con richiesta adeguatamente motivata affinché la questione venga discussa in adunanza collegiale.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento o di più copie di uno stesso documento da parte di tanti soci rappresentanti le maggioranze indicate nel precedente art. 11.

La procedura viene attivata, su iniziativa di qualsiasi socio ovvero del Consiglio di Amministrazione, mediante invio agli aventi diritto da parte del Segretario del testo della delibera proposta e deve concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni ovvero il diverso termine indicato nella proposta. La data della decisione è quella dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei Soci devono essere trascritte senza indugio sul libro delle assemblee e delle deliberazioni dei Soci.

Articolo 14

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, anche non Soci, originariamente nominati nell'atto costitutivo e in seguito eletti dall'Assemblea.

Il socio ARNAS Civico e il socio Fondazione Ri.MED hanno il diritto di designare un consigliere di amministrazione ciascuno, con l'intesa che il Socio Fondazione Ri.MED dovrà designare il Consigliere di Amministrazione individuato dal Membro Fondatore Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, in assenza di tale indicazione, il Presidente della Fondazione stessa, quale espressione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; due amministratori vengono congiuntamente designati dai Soci UPMC Italy S.r.l. e UPMC International Holdings Inc. Il restante membro del Consiglio di Amministrazione, che avrà un ruolo indipendente e assumerà altresì la carica di Presidente, sarà eletto dall'Assemblea previa designazione da parte della Giunta di Governo della Regione Siciliana.

I Soci sopra indicati avranno altresì la facoltà di revocare gli amministratori da essi designati e in generale di designare altro amministratore in sostituzione dell'amministratore di propria nomina che venisse per qualsiasi ragione a mancare durante il mandato.

L'Assemblea, su designazione congiunta dei Soci UPMC Italy S.r.l. e del socio UPMC International Holdings Inc., elegge inoltre il Direttore dell'Istituto di cui al successivo art. 18, il cui incarico potrà essere revocato, senza obbligo di motivazione, dai sopra nominati soci in accordo fra loro.

Le disposizioni di cui ai commi da secondo a quarto del presente art. 14.1 operano in costanza di tale compagine societaria.

Qualora anche solo uno dei Soci sopra indicati dovesse uscire dalla Società, da tale momento, in mancanza di adeguamento di tali disposizioni alla nuova compagine societaria, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Istituto verranno nominati dall'Assemblea dei Soci deliberando con le maggioranze di cui al precedente art. 11.

La presente norma si applica anche alle disposizioni di cui all'art. 21, terzo comma (elezione del Collegio Sindacale).

14.2 Gli Amministratori e il Direttore dell'Istituto restano in carica fino a loro dimissioni o revoca del mandato da parte dei Soci che li hanno nominati, come da precedente art. 14.1, e/o dell'Assemblea, che potrà intervenire anche senza giusta causa.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Articolo 15

Il Consiglio si riunisce normalmente presso la sede della Società e comunque nella città di Palermo.

Il Consiglio potrà riunirsi anche altrove, ivi compreso all'estero, secondo la motivata determinazione del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio dovrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Articolo 16

La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio su richiesta da parte del Presidente o del Collegio Sindacale o di almeno due Consiglieri congiuntamente. La convocazione si effettua mediante avviso da trasmettersi a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco e al Direttore dell'Istituto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno tre giorni.

Detti termini possono essere trascurati qualora tutti coloro cui va comunicato l'avviso vi abbiano rinunciato per iscritto.

Articolo 17

17.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza – effettiva o in teleconferenza ai sensi dell'Art. 15 – della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Peraltro, per deliberare in materia di: (i) atti di programmazione strategica; (ii) acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società o enti; (iii) acquisizione o alienazione di beni immobili; (iv) regolamenti interni; (v) accordi o convenzioni con altre strutture sanitarie, ovvero organizzazioni governative o para-governative nazionali o straniere; (vi) nomine o conferimento di incarichi o deleghe; (vii) questioni di competenza del Direttore dell'Istituto, ovvero di altri consiglieri, direttori o procuratori con specifici incarichi, con esclusione comunque della delibera di approvazione del budget come presentato al Consiglio dal Direttore dell'Istituto, il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza più uno dei suoi membri.

A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi ne sottoscrivono i verbali.

17.2 Le deliberazioni del Consiglio possono anche essere assunte mediante procedura di consultazione scritta, non soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e salvo che a tale procedura non si oppongano almeno due amministratori, con richiesta adeguatamente motivata, affinché la questione venga discussa in adunanza collegiale.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento o di più copie di uno stesso documento da parte della maggioranza degli amministratori, determinata come indicato nel precedente art. 17.1.

La procedura viene attivata, su iniziativa di qualsiasi amministratore, mediante invio agli aventi diritto da parte del Segretario del testo della delibera proposta e deve concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni ovvero il diverso termine indicato nella proposta.

La data della decisione è quella dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori assunte nei modi di cui al presente art. 17.2 devono essere trascritte senza indugio sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 18

18.1 Ferme restando le deleghe previste dai successivi Art. 18.2 e 18.3, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

18.2 A cura dell'Assemblea dei Soci dovrà essere eletto ai sensi del precedente Art. 14.1 il Direttore dell'Istituto, esterno al Consiglio e dotato di obiettivi requisiti di professionalità e capacità tecnica e gestionale, al quale verrà affidata la conduzione della gestione ordinaria della Società, sia operativa sia medico-scientifica, con conferimento di tutti i relativi poteri.

Il Direttore dell'Istituto riferisce della propria attività con cadenza trimestrale al Consiglio, alle cui riunioni avrà diritto di partecipare, senza avere diritto di voto.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore dell'Istituto indicherà al Consiglio i nominativi dei Direttori Operativi da nominare ai sensi del successivo paragrafo e i poteri da conferire agli stessi e, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento chiederne la revoca. In caso di urgenza o di inattività del Consiglio, il Direttore dell'Istituto potrà comunque procedere con proprio atto alla nomina o alla revoca di qualsiasi Direttore Operativo e al conferimento o revoca dei relativi poteri.

Il Direttore dell'Istituto, secondo il suo prudente giudizio, potrà inoltre chiedere al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Vice direttore di Istituto, con funzioni di supervisione e supporto delle attività di cura. In tal caso il Direttore ne indicherà il nominativo e gli specifici poteri da conferire. A suo insindacabile giudizio ne potrà inoltre chiedere la revoca.

Nei limiti dei poteri a sé conferiti, il Direttore dell'Istituto potrà inoltre nominare altri responsabili addetti a specifici uffici o funzioni e in genere procuratori e mandatari per specifici atti o categorie di atti, conferendo loro i necessari poteri.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge, su designazione vincolante del Direttore dell'Istituto (o, in difetto, congiuntamente dai soci UPMC Italy S.r.l. e UPMC International Holdings Inc.), i Direttori Operativi posti a capo delle relative direzioni operative ed eventualmente il Vice Direttore di Istituto, conferendo loro i poteri indicati dal Direttore dell'Istituto.

Il numero e la tipologia delle Direzioni Operative saranno di volta in volta definiti con delibera del Consiglio su indicazione vincolante congiunta dei Soci UPMC Italy S.r.l. e UPMC International Holdings Inc.

L'incarico di Direttore Operativo e quello, eventuale, di Vice Direttore potranno essere revocati, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, dal Direttore dell'Istituto o su richiesta congiunta dei Soci UPMC Italy S.r.l. e UPMC International Holdings Inc.

I Direttori Operativi sono coordinati dal Direttore dell'Istituto, al quale riferiscono e dal quale dipendono gerarchicamente; in caso di nomina del Vice Direttore di Istituto, quest'ultimo sarà organicamente interposto fra i Direttori Dipartimentali e il Direttore dell'Istituto e coadiuverà il Direttore nel coordinamento dei Direttori Operativi.

Nell'esercizio delle loro funzioni, il Vice Direttore e i Direttori Operativi potranno a loro volta nominare procuratori e mandatari per specifici atti o categorie di atti, conferendo loro i necessari poteri.

Il Vice Direttore e i Direttori Operativi sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui siano trattate materie di loro competenza, senza diritto di voto.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre incaricare procuratori e mandatari in genere ovvero singoli membri del Consiglio per specifici atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato ai sensi di legge, e può revocarli in qualsiasi momento.

18.5 La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'Amministratore più anziano. Spettano altresì al Direttore dell'Istituto, nei limiti del suo incarico e dei poteri delegati.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire la legale rappresentanza e la firma sociale, per determinati atti o categorie di atti, ad altri amministratori, direttori, procuratori e dirigenti, che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Articolo 19

Sino a diversa delibera dell'Assemblea Ordinaria, gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Articolo 20

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

L'Assemblea potrà inoltre assegnare un compenso al Consiglio di Amministrazione o a suoi singoli membri investiti di particolari cariche o funzioni.

Articolo 21

L'esercizio del controllo contabile, ivi compresa la revisione legale dei conti, è attribuito ad un revisore contabile o società di revisione nominato dall'Assemblea dei Soci, che ne determina anche il compenso.

In difetto, l'Assemblea potrà anche prevedere, ricorrendone le condizioni di legge, che tale controllo sia affidato al Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, ed esercita le funzioni previste dalle norme vigenti in materia, in particolare gli artt. 2403 e 2403-bis Cod. Civ.

I membri del Collegio Sindacale vengono eletti dall'Assemblea dei Soci su designazione:

1. per quanto riguarda il presidente, dell'Assessore alla Sanità della Regione Siciliana;
2. per quanto riguarda un membro effettivo e un supplente, del socio ARNAS Civico;
3. per quanto riguarda il terzo membro effettivo e il secondo supplente, congiuntamente dai Soci UPMC Italy S.r.l. e UPMC International Holdings Inc.

I compensi del Collegio Sindacale vengono determinati con delibera dell'Assemblea ovvero, in difetto di questa, sulla base delle relative tariffe professionali vigenti.

Articolo 22

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede entro i termini e sotto la osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, corredato delle relazioni sull'andamento della gestione sociale, il tutto ai sensi degli Articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Gli attuali soci ARNAS Civico, UPMC Italy S.r.l., UPMC International Holdings Inc. e Fondazione Ri.MED, nell'intento di realizzare compiutamente le finalità istituzionali del progetto di IsMeTT, sono reciprocamente impegnati affinché, per tutti gli esercizi sociali fino al 2033 compreso - ovvero, se inferiore, per tutto il tempo della loro partecipazione nella Società e nella costanza della loro compagine associativa – gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino al limite di legge e salve comunque le ulteriori riserve che il

Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno istituire, ovvero l'utilizzo di tali utili a riduzione di esposizioni e oneri finanziari, siano reinvestiti nella Società ovvero destinati ad altri investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo scientifico della Società, ovvero nello sviluppo e nel miglioramento delle strutture ospedaliere nella Regione Siciliana, previa istituzione di un apposito fondo nel bilancio della Società.

Dopo tale data, gli attuali soci ARNAS Civico, UPMC Italy S.r.l., UPMC International Holdings Inc. e Fondazione Ri.MED, in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, con decisione da adottarsi con le maggioranze qualificate previste per le modifiche dello statuto di cui all'Articolo 11, potranno rinnovare tale impegno al reinvestimento.

Articolo 23

Gli amministratori, i sindaci, il Direttore dell'Istituto, l'eventuale Vice Direttore e i Direttori Operativi dovranno, al momento della loro nomina, comunicare il proprio domicilio, comprensivo di numero telefax e/o indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere le comunicazioni sociali e gli avvisi di convocazione.

Le comunicazioni sociali e gli avvisi di convocazione si intenderanno regolarmente effettuati se inviati al domicilio, al numero telefax e/o all'indirizzo di posta elettronica risultante dai libri sociali o altrimenti comunicato alla società.

Le comunicazioni inviate a mezzo posta raccomandata si intendono ricevute alla data risultante dalla ricevuta di ritorno; le comunicazioni inviate mezzo telefax o posta elettronica si intendono ricevute al momento della loro trasmissione, se regolarmente compiuta come risultante dalla conferma emessa dalla macchina del mittente.

Articolo 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Stante la particolare natura della società, partecipata da soggetti pubblici e privati, qualora all'atto della liquidazione siano presenti nel patrimonio cespiti patrimoniali acquistati con finanziamenti pubblici, gli stessi dovranno essere esclusi dal calcolo del patrimonio su cui determinare la quota spettante ai soci privati e dovranno essere destinati ai soci pubblici appartenenti al Servizio Sanitario Regionale.

Articolo 25

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Articolo 26

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci in ordine all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto, che non abbia ad oggetto diritti indisponibili e per la quale la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero – fermo restando comunque che tale controversia dovrà preliminarmente essere discussa fra i rappresentanti legali dei Soci per un tentativo di composizione amichevole – sarà rimessa alla decisione rituale e secondo diritto di un Collegio di 3 (tre) arbitri, tutti

nominati, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 45 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui il soggetto designato non provveda entro tale termine, la nomina potrà essere richiesta dalla Parte più diligente al Presidente del Tribunale di Milano.

L'arbitrato avrà sede a Parigi e sarà tenuto secondo le norme del diritto procedurale italiano, applicando al lodo la legge sostanziale italiana.

L'arbitrato sarà tenuto (salvo diverso accordo fra le parti dell'arbitrato stesso) sia in lingua inglese sia in lingua italiana e gli arbitri dovranno essere in possesso di esperienza internazionale.

Firmato Angelo Luca

Francesca Romana Sireci Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 Febbraio 2007 mediante M.U.I.